



CITTA' di GROTTAMMARE
Provincia di Ascoli Piceno

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL VERDE URBANO
PUBBLICO E PRIVATO**

ai sensi della Legge Regionale n. 7/1985
e della Legge Regionale n. 6/2005 e s.m.i.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31 marzo 2015

INDICE

Articolo 1	Principi
Articolo 2	Finalità
Articolo 3	Manutenzione verde pubblico e privato
Articolo 4	Autorizzazioni e ordinanze
Articolo 5	Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 6	Specie non soggette ad autorizzazione
Articolo 7	Tutela e salvaguardia di alberi di particolare interesse
Articolo 8	Tutela del verde pubblico
Articolo 9	Accesso alle aree verdi pubbliche
Articolo 10	Divieti e prescrizioni
Articolo 11	Accensione fuochi, prevenzione incendi boschivi e gestione fuochi
Articolo 12	Regolamentazione degli scavi in prossimità di alberi pubblici
Articolo 13	Nuove piantumazioni di alberi e siepi e realizzazione del verde
Articolo 14	Difesa fitosanitaria
Articolo 15	Progetti natura e piantumazioni
Articolo 16	Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde
Articolo 17	Aree e terreni incolti
Articolo 18	Vegetazione sporgente su viabilità pubblica
Articolo 19	Definizione delle sanzioni
Articolo 20	Vigilanza

ALLEGATI

- Allegato "A"** Elenco specie arboree protette ai sensi della Legge Regionale del 23/02.2005 n. 6 (si applica per le specie radicate fuori dal perimetro urbano)
- Allegato "B"** Elenco specie arboree protette ai sensi della Legge Regionale del 13/03/1985 n. 7 (si applica per le specie radicate dentro al perimetro urbano)
- Allegato "C"** Elenco delle Formazioni Monumentali Vegetali (FMV)
- Allegato "D"** Elenco aree a verde con parchi giochi, attrezzate e di particolare interesse
- Allegato "E"** Autorizzazione per interventi su piante protette/pericolose sottoposte a vincoli di tutela
- Allegato "F"** Comunicazione abbattimento alberi secchi
- Allegato "G"** Comunicazione potatura alberi

Articolo 1 (Principi)

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999 n. 490.

La vegetazione, componente fondamentale del paesaggio, riveste importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, nonché costituisce fonte di miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

L'Amministrazione Comunale ne riconosce il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi, e con il presente regolamento intende salvaguardare le aree a verde pubbliche e private.

Articolo 2 (Finalità)

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato, ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del patrimonio vegetale.

Il presente Regolamento si applica quindi alle aree verdi di proprietà della Città e alle aree private presenti nel territorio comunale.

Articolo 3 (Manutenzione verde pubblico e privato)

Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria. La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico viene effettuata attraverso l'utilizzo del personale comunale e/o mediante incarichi a ditte esterne.

La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde ed agli standard qualitativi che l'Amministrazione Comunale ha individuato. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde.

L'Amministrazione comunale, in relazione alla specie vegetale su cui deve intervenire, dovrà provvedere a richiedere le autorizzazioni agli Uffici/Enti competenti, secondo le disposizioni del presente regolamento nonché in base a quanto stabilito da altre normative specifiche vigenti.

Gli interventi di abbattimento e/o potatura di privati nelle aree di rispettiva proprietà sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente nei casi individuati dal successivo art. 4.

I privati cittadini che intendono procedere alla manutenzione straordinaria (taglio di rami o abbattimento) del verde di proprietà pubblica devono farne richiesta all'Ufficio comunale competente, il quale provvederà a rilasciare l'autorizzazione, previa valutazione e sottoscrizione di prescrizioni.

Articolo 4 (Autorizzazioni e ordinanze)

Sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente gli interventi di abbattimenti e potature da parte di privati nelle proprie aree nei seguenti casi:

1. sempre nel caso di abbattimento di piante il cui diametro superi 15 centimetri ad 1,30 metri di altezza da terra, appartenenti a specie sottoposte a vincoli di tutela ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 7/1985 e dell'art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 23.02.2005;

2. nel caso di potature che vanno ad alterare il portamento biologico della pianta come capitozzature o asportazione di branche primarie, su piante appartenenti a specie sottoposte a vincoli di tutela ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 7 del 13.03.1985 e dell'art. 20 della Legge Regionale n. 6/2005.

L'istanza di autorizzazione all'abbattimento o alla potatura da parte dei cittadini dovrà essere inoltrata all'Ufficio comunale competente, compilando l'apposito modello (Allegato E), corredato da marca da bollo e documentazione integrativa indicata nel modello.

In caso di insufficiente documentazione possono essere richiesti all'interessato ulteriori integrazioni e/o approfondimenti.

Nel caso in cui, per motivi di somma urgenza dovuti a situazioni di rischio per la pubblica incolumità di persone e/o cose, sia emessa apposita ordinanza motivata, la stessa ordinanza sostituisce ogni altra autorizzazione e fissa i termini di attuazione dei lavori.

L'autorizzazione all'abbattimento è sostituita da una comunicazione agli enti competenti nei seguenti casi:

- abbattimenti di alberi completamente secchi o schiantati, mediante apposito modello (Allegato F);
- esecuzione di sentenze passate in giudicato;
- mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti.

Articolo 5 (Rilascio delle autorizzazioni)

L'Ufficio Comunale competente valuterà attraverso i propri tecnici l'istanza di autorizzazione all'abbattimento o ad altri tipi di intervento, sulla base delle seguenti priorità:

- rischi per l'incolumità pubblica in base allo stato fitosanitario della pianta, alla sua crescita, stato di inclinazione del fusto, condizione dell'apparato radicale;
- presenza di gravi danneggiamenti a fabbricati, dovuti ad apparati radicali mal sviluppati, posizione del fusto e della chioma;
- presenza di gravi danni per infrastrutture;
- ostacolo al normale deflusso delle acque;
- non conformità rispetto alle distanze previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dai regolamenti comunali.

Non sono considerate cause determinanti per l'abbattimento, salvo casi particolari opportunamente documentati:

- la caduta del fogliame, frutti o rami;
- l'ombreggiamento dei fabbricati, strutture o pertinenze;
- la presenza nelle vicinanze di persone affette da allergie o patologie la cui gravità non sia adeguatamente documentata dal punto di vista clinico.

Le autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio competente a seguito di istanze di abbattimento di piante avanzate dai soggetti privati, saranno accompagnate dall'obbligo di reimpianto.

La suddetta autorizzazione sarà trasmessa dall'Ufficio comunale competente al Corpo Forestale dello Stato per conoscenza e per l'applicazioni di eventuali sanzioni in caso di illeciti.

I lavori di abbattimento e/o potatura soggetti ad autorizzazione saranno realizzabili solo conseguentemente al rilascio di tutti i nulla osta necessari.

Anche gli interventi di abbattimento di alberature contestuali ad interventi edilizi dovranno essere corredati da apposito nulla osta dell'Ufficio comunale competente ed accompagnati da specifici progetti di reimpianto e sistemazione degli spazi a verde.

Nel caso in cui le operazioni di taglio vadano ad interferire con la viabilità e/o le strutture di reti pubbliche (tubazioni gas, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc..) o private poste nelle immediate vicinanze, il richiedente dovrà provvedere a chiedere tutte le autorizzazioni del caso.

L'autorizzazione o il diniego verrà rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta; dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte dell'Ente, si potrà procedere all'abbattimento.

Articolo 6 (Specie non soggette ad autorizzazione)

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi che riguardano:

- piante fruttifere di interesse agrario;
- impianti arborei artificiali con finalità produttive (arboricoltura da legno);
- arbusti o giovani alberi di diametro inferiore a 15 centimetri misurati ad 1.30 metri di altezza da terra;
- piante infestanti.

Inoltre, non sono soggetti ad autorizzazione la potatura ordinaria e la potatura di rimonda delle parti secche, purché eseguite nel giusto periodo di potatura e senza intaccare l'equilibrio e la forma della pianta; per tali interventi è necessario darne comunicazione all'ufficio comunale competente mediante l'apposito modello (Allegato G).

Articolo 7 (Tutela e salvaguardia di alberi di particolare interesse)

Nel territorio comunale sono tutelate le formazioni vegetali monumentali così come definite all'art. 2, comma 1, lettera l) della Legge Regionale n. 3 del 18.03.2014.

È vietato effettuare qualsiasi intervento sulle formazioni vegetali monumentali o abatterle senza autorizzazione del Comune. L'autorizzazione è rilasciata solo in caso di eccezionale necessità o gravità o in caso di inderogabili esigenze attinenti alla realizzazione di opere pubbliche.

Le piante individuate dall'Amministrazione Comunale od inserite in elenchi di esemplari soggetti a tutela assoluta ai sensi della legislazione regionale in quanto di particolare interesse botanico e/o storico, (Allegato C) sono soggette a maggior tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da ditta altamente specializzata, sotto il controllo dei tecnici incaricati del Servizio competente per il verde dell'Amministrazione Comunale.

Allo scopo di mantenere e salvaguardare il patrimonio verde, pubblico e privato, tutti i proprietari di piante in genere, sono obbligati a provvedere in base alla legislazione vigente, alla prevenzione e lotta contro le

principali fitopatologie e parassiti animali. In particolar modo è obbligatoria la lotta, secondo la legislazione vigente, ai principali patogeni fungini o parassiti animali, quali:

- Processionaria del pino (*Taumatopea pityocampa*);
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*);
- Piralide del bosso (*Cydalima perspectalis*);
- Punteruolo rosso delle Palme (*Rhynchophorus ferrugineus*);
- Tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*);
- Cinipide del castagno (*Dryocosmus Kuriphilus Yasumatsu*);
- *Pseudomonas syringae pv actinidiae*

Qualsiasi difetto, alterazione, sintomo di malattia, deperimento, visibili sulle piante dovranno essere tempestivamente segnalati al Servizio competente per il verde da parte dei proprietari degli alberi. Dopo sopralluogo effettuato, il Servizio competente provvederà ad emettere apposite ordinanze di intervento o di eventuale abbattimento. In tali ordinanze saranno evidenziati tutti gli accorgimenti atti a garantire l'incolumità pubblica, nonché il diffondersi della malattia o parassitosi in atto. Tutti gli interventi di cui sopra, siano essi di prevenzione, curativi o, nella peggiore delle ipotesi, di abbattimento delle piante morte, dovranno essere condotti rispettando rigorosamente le disposizioni legislative vigenti in materia.

Articolo 8 (Tutela del verde pubblico)

A tutela delle alberature e del verde ornamentale pubblico si considerano danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e quindi sanzionabili.

È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione, in particolare:

- versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, combustibili, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza degli alberi;
- l'impermeabilizzazione con pavimentazione o altre opere edilizie delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'affissione diretta di cartelli, manifesti e simili mediante chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile;
- l'utilizzo delle aree a verde per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- il taglio del fusto degli alberi con trincia durante lo sfalcio dei cigli stradali.

Articolo 9 (Accesso alle aree verde pubbliche)

Ai parchi, ai giardini e in genere a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinato dal presente Regolamento, è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura, al tempo libero o ad attività sociali/ricreative.

All'interno di parchi, giardini e delle aree verdi è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico.

Ogni manifestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

Articolo 10 (Divieti e prescrizioni)

Nelle aree a verde pubblico è fatto divieto:

- eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parte di esse, nonché danneggiare i prati;
- raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici: la raccolta di frutti può essere autorizzata dal Comune mediante appositi atti (bandi di gara, avvisi pubblici, ecc.);
- affiggere con chiodi, fili di ferro o altri materiali inestensibili cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà pubblica e privata;
- la messa a dimora di piante in assenza di autorizzazione e l'introduzione di animali salvatici;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- provocare danni a strutture e infrastrutture, danneggiare o fare uso improprio delle attrezzature di arredo urbano;
- usare impropriamente le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi;
- inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- lo spreco d'acqua, l'utilizzo della stessa per il lavaggio di veicoli o per usi diversi da quelli strettamente individuati per le fontane pubbliche e il loro danneggiamento;
- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;

- produrre suoni, rumori e schiamazzi tale da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;
 - l'accampamento di roulotte, attendamenti e il campeggio in genere;
 - creare punti di bivacco;
 - soddisfare bisogni fisiologici.
 - praticare sport quali calcio, pallavolo, tennis, basket, ecc. al di fuori delle aree appositamente adibite;
 - abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
- Inoltre, all'interno delle aree a verde attrezzate, nei parchi giochi e di particolare interesse e ricreative è vietato:
- l'accesso ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
 - l'accesso con biciclette e altri velocipedi;
 - fumare e bere bevande alcoliche.

È dovere del cittadino segnalare all'Autorità Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione/sostituzione.

È fatto obbligo di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, ad eccezione di quelli di soccorso, di vigilanza in servizio, di mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, strutture e manufatti.

Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificatamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e mountainbikes per evitare pericoli per gli utenti nonché danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi.

Articolo 11 (Accensione fuochi, prevenzione incendi boschivi e gestione fuochi)

È vietato accendere fuochi nei parchi e nei boschi e a distanza inferiore a 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile o infiammabile.

La disciplina per la prevenzione degli incendi boschivi fa riferimento alla Legge 21.11.2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), al Regio Decreto del 18.06.1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), alla Legge Regionale del 23.02.2005 n. 6 (Legge forestale regionale) e agli artt. 423, 423bis e 449 del Codice Penale.

Articolo 12 (Regolamentazione degli scavi in prossimità di alberi pubblici)

Gli scavi in prossimità di alberi pubblici, da parte di privati o di ditte incaricate a vario titolo dall'Autorità comunale, dovranno essere comunicati almeno 7 giorni prima all'Ufficio comunale competente, precisando il tipo di intervento.

I lavori di scavo devono essere eseguiti al di fuori della chioma dell'albero: indicativamente ad una distanza (calcolata dal filo del tronco alla luce netta dello scavo) non inferiore a 3 metri per le piante di prima e di seconda grandezza e m 1,5 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

Nel caso si rendessero necessari lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite si deve procedere con particolari precauzioni stabilite di volta in volta, in relazione allo specifico caso, dal responsabile del Servizio aree verdi.

Gli eventuali tagli alle radici secondarie devono essere eseguiti in modo netto (non sfilando o strappando le radici), disinfettando le ferite con gli anticrittogamici e fungicidi prescritti dal Servizio competente per il Verde.

Per evitare di compromettere la vita dell'albero e la sua futura stabilità meccanica le radici più grosse non devono essere amputate o danneggiate, e vanno protette contro il disseccamento con la iuta. L'amputazione delle radici portanti equivale all'abbattimento dell'albero.

Se le piante interessate sono del genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M. del 17.04.1998 "lotta obbligatoria contro il Cancro Colorato del Platano".

Gli scavi non devono rimanere aperti più di due giorni. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi vanno riempiti provvisoriamente. Le radici vanno immediatamente coperte con una stuoia e mantenute sempre umide per evitarne il disseccamento.

Se sussiste il pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici vanno coperte con materiale isolante.

In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto di un raggio di almeno m 1,50 dal fusto per le specie di prima grandezza, di m 1,00 per quelle di seconda grandezza e m 0,50 per le specie di terza grandezza e gli arbusti.

Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento.

Una volta terminati i lavori di scavo occorre ripristinare le aree interessate assicurando che:

- vengano asportati i materiali non compatibili come inerti, ciottoli, zolle, ecc.
 - gli scavi siano riempiti con terreno agrario così da permettere un livellamento con il terreno circostante.
 - sia effettuato un accurato assestamento e livellamento del terreno (modifiche di pendenza potrebbero modificare l'apporto idrico alla pianta).
- Nel caso di variazioni ai principi di tutela sopra descritti per cause di forza maggiore il Servizio competente per il verde descriverà di volta in volta le prescrizioni da adottare e le modalità con cui devono essere eseguiti i lavori.

Articolo 13 (Nuove piantumazioni di alberi e siepi e realizzazione del verde)

Per la piantumazione degli alberi e delle siepi lungo le strade si osservano le prescrizioni contenute nel vigente Codice della Strada.

In particolare, i proprietari devono tenere regolato le siepi vive in modo tale da non restringere e danneggiare le strade (comunali, vicinali, ecc.), devono tagliare i rami delle piante che si protendono verso la strada stessa e che impediscono la visibilità e ostacolano la viabilità e devono tagliare le radici che in qualche maniera danneggiano la sede stradale o la banchina.

Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:

- a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica dell'area ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
- b) rispetto della biodiversità in ambito urbano;
- c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;
- d) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
- e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
- f) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
- g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
- h) facilità di manutenzione.

Articolo 14 (Difesa fitosanitaria)

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'articolo 500 del Codice Penale, la diffusione di malattie e parassiti che possono contaminare l'ambiente e provocare danni al verde pubblico/privato.

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress delle piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza e la protezione delle stesse da calpestio ecc.

Nei casi in cui sia indispensabile il ricorso a trattamenti con prodotti chimici si dovranno scegliere sostanze quanto più possibile corrispondenti alle seguenti caratteristiche:

- registrazione in etichetta del principio attivo su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- bassa tossicità per l'uomo e altri animali superiori;
- scarso impatto ambientale in rapporto soprattutto alla selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto di trattamento;
- rispetto delle normative vigenti, soprattutto in relazione alle malattie la cui lotta è obbligatoria (es. Cancro colorato del Platano, Processionaria del Pino, Punteruolo rosso della Palma, ecc).

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente, adottando ogni accorgimento tale da evitare la dispersione del prodotto nelle proprietà limitrofe.

In relazione al prodotto impiegato può essere necessario limitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori. È comunque sempre opportuno effettuare i trattamenti per quanto possibile nelle ore di minor transito di mezzi e persone.

Articolo 15 (Progetti natura e piantumazioni)

Possono essere valutati e autorizzati progetti naturalistici atti a migliorare le condizioni di alcune aree a verde pubbliche, realizzati da scuole o associazioni in collaborazione con l'Ufficio comunale competente. Potranno altresì essere donati da parte di soggetti privati essenze arbustive e/o arboree e/o floreali per valorizzare alcune aree verdi del Comune.

Articolo 16 (Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde)

Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti di questo Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.

Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.

L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.

Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.).

Articolo 17 (Aree e terreni incolti)

Enti pubblici, privati o ecclesiastici, persone fisiche o giuridiche, proprietari, possessori/detentori a qualsiasi diritto di terreni, di aree private aperte o a vista del pubblico, esistenti nei centri urbani del territorio comunale, hanno l'obbligo di provvederne alla cura e alla manutenzione, al fine di prevenire/eliminare le precarie condizioni igienico-sanitarie, con conseguente pericolo per la salute pubblica, di nuocere all'estetica e al decoro della città, di prevenire incendi.

Tutti i proprietari, possessori o detentori di terreni confinanti con le strade pubbliche devono mantenere le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse e devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale.

Chiunque lavori, con o senza macchine agricole, terreni confinanti con la strada comunali e rurali è tenuto ad osservare una fascia di rispetto non inferiore ad un metro dal ciglio del piano stradale, lasciando incolta tale striscia di terreno al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali, nonché la pulizia delle cunette e delle zanelle.

Articolo 18 (Vegetazione sporgente su viabilità pubblica)

I proprietari o conduttori di terreni confinanti con le strade comunali devono mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e da eventuali altre normative esistenti; devono altresì, impedire che la crescita della vegetazione nei terreni limiti la visibilità e metta a pregiudizio la sicurezza delle strade pubbliche.

In particolare, i proprietari e/o conduttori di terreni posti lungo le strade comunali e vicinali sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie ramificazioni sulla sede stradale, sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, in particolare in prossimità di curve, incroci e/o intersezioni, nonché rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.

Nel caso in cui gli alberi posti su terreni di proprietà privata cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Articolo 19 (Definizione delle sanzioni)

Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.

Inoltre, se del caso, potrà essere disposta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

Articolo 20 (Vigilanza)

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri soggetti legittimati per legge.

Allegato "A" Elenco specie arboree protette ai sensi della Legge Regionale del 23/02.2005 n. 6 (si applica per le specie radicate fuori dal perimetro urbano):

Abete bianco (*Abies alba*);
Acer campestre (*Acer campestre*);
Acer di monte (*Acer pseudoplatanus*);
Acer napoletano o d'ungheria (*Acer obtusatum*);
Acer opalo (*Acer opalifolium*);
Acer riccio (*Acer platanoides*);
Agrifoglio (*Ilex aquifolium*);
Albero di giuda (*Cercis siliquastrum*);
Bagolaro (*Celtis australis*);
Carpinella (*Carpinus orientalis*);
Carpino bianco (*Carpinus betulus*);
Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*);
Castagno (*Castanea sativa*);
Cerro (*Quercus cerris*);
Cerosughera (*Quercus crenata*);
Ciavardello (*Sorbus torminalis*);
Ciliegio canino (*Prunus mahaleb*);
Cipresso comune (*Cupressus sempervirens*);
Corbezzolo (*Arbutus unedo*);
Faggio (*Fagus sylvatica*);
Farnia (*Quercus robur*);
Fillirea (*Phyllirea latifolia*);
Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*);
Frassino ossifillo (*Fraxinus angustifolia*);
Gelso nero (*Morus nigra*) e gelso bianco (*Morus alba*).
Leccio (*Quercus ilex*);
Lentisco (*Pistacia lentiscus*);
Olmo campestre (*Ulmus minor*) e olmo montano (*Ulmus glabra*);
Ontano nero (*Alnus glutinosa*) e bianco (*Alnus incana*);
Orniello (*Fraxinus ornus*);
Pino d'aleppo (*Pinus halepensis*);
Pino domestico (*Pinus pinea*);
Pioppo bianco (*Populus alba*);
Pioppo tremolo (*Populus tremula*);
Rovere (*Quercus petraea*);
Roverella (*Quercus pubescens*) e relativi ibridi;
Sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*);
Sorbo domestico (*Sorbus domestica*);
Sorbo montano (*Sorbus aria*);
Tasso (*Taxus baccata*);
Terebinto (*Pistacia terebinthus*);
Tiglio (*Tilia spp.*);

Allegato "B" Elenco specie arboree protette ai sensi della Legge Regionale del 13/03/1985 n. 7 (si applica per le specie radicate dentro al perimetro urbano):

Abete bianco (*Abies alba*);
Acer campestre (*Acer campestre*);
Acer di monte (*Acer pseudoplatanus*);
Acer napoletano (*Acer obtusatum*);
Acer riccio (*Acer platanoides*);
Agrifoglio (*Ilex aquifolium*);
Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*);
Bagolaro (*Celtis australis*);
Carpino bianco (*Carpinus betulus*);
Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*);
Castagno (*Castanea sativa*);
Ciavardello (*Sorbus torminalis*);
Ciliegio selvatico (*Prunus avium*);
Cipresso comune (*Cupressus sempervirens*);
Cipresso comune (*Cupressus sempervirens*);
Faggio (*Fagus sylvatica*);
Farinaccio (*Sorbus aria*);
Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*);
Frassino orniello (*Fraxinus ornus*);
Frassino ossifillo (*Fraxinus angustifolia*);
Ginepro comune (*Juniperus communis*);
Ippocastano (*Aesculus hippocastanum*);
Melo selvatico (*Malus sylvestris*);
Montano (*Ulmus glabra*);
Olmo (*Ulmus campestris*); olmo
Ontano nero (*Alnus glutinosa*);
Pero selvatico (*Pirus pyraster*);
Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*);
Pino domestico (*Pinus pinea*);
Pioppo bianco (*Populus alba*);
Pioppo tremulo (*Populus tremula*);
Platano (*Platanus acerifolia*);
Querce di tutte le specie, compreso il leccio (*Quercus ilex*);
Sorbo domestico (*Sorbus domestica*);
Tamericio (*Tamarix gallica*);
Tasso (*Taxus baccata*);
Tiglio di tutte le specie (*Tilia sp.*);

Allegato "C": Elenco delle Formazioni Monumentali Vegetali (FMV)

1. comune: GROTTAMMARE
tipo: ALBERO
specie: BAGOLARO (*Celtis australis*)

Allegato "D": Elenco aree a verde con parchi giochi, attrezzate e di particolare interesse

- Parco dello sport – via Bruni (zona centro commerciale "L'orologio")
- Pineta dei Bersaglieri – Lungomare De Gasperi
- Parco Primo Maggio – via Bruni
- Parco giochi Piazza Giovanni XXIII
- Parco giochi via Modigliani (zona "Tesino Village")
- Parco giochi via Volta
- Parco giochi via San Carlo
- Parco giochi via San Gabriele
- Parco giochi via Della Rinascita
- Parco giochi via Perù
- Parco giochi via XXV Aprile
- Parco giochi via Isola di Arturo
- Parco giochi via Copernico
- Parco giochi via L. Da Vinci
- Parco giochi via Sempione
- Bambinopoli Pineta Ricciotti
- Parco giochi via Convento
- Parco giochi via Napoli
- Parco ciclistico "D. Calise" - via Picasso
- Area a verde presso Lungomare De Gasperi (area nord foce Tesino)
- Area Nord e percorso vita presso Pineta Ricciotti

Allegato "E": Istanza autorizzazione di abbattimento/potatura su piante protette pericolose

AL COMUNE DI GROTTAMMARE
AREA 6^A - MANUTENZIONI, PATRIMONIO E TUTELA AMBIENTALE
Via Marconi n° 50
63066 GROTTAMMARE (AP)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO PIANTE TUTELATE

Il/La sottoscritto/a,
nato/a a, il,
residente in (*indicare indirizzo completo*),
TELEFONO,
in qualità di (*proprietario / usufruttuario / amministratore / altro*),
dell'immobile sito in,
e censito catastalmente al Foglio particella

CHIEDE

di essere autorizzato all'abbattimento dei seguenti alberi tutelati ai sensi dell'art. 20 della vigente **Legge Forestale Regionale n. 6/2005** o ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 7/1985 (centro urbano):

1. specie: n. alberi
2. specie: n. alberi
3. specie: n. alberi
4. specie: n. alberi
5. specie: n. alberi

In base alla seguente motivazione (specificare)

realizzazione di opere pubbliche

realizzazione di opere di pubblica utilità

Allegato "G": Comunicazione potatura

AL COMUNE DI GROTTAMMARE
AREA 6^ - MANUTENZIONI, PATRIMONIO E TUTELA AMBIENTALE
Via Marconi n° 50
63066 GROTTAMMARE (AP)

COMUNICAZIONE POTATURA PIANTE TUTELATE

Il/La sottoscritto/a,
nato/a a....., il,
residente in (indicare indirizzo completo).....,
TELEFONO,
in qualità di (proprietario / usufruttuario / amministratore / altro),
dell'albero/i sito/i in,
e censito catastalmente al Foglio particella

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,

COMUNICA

di provvedere alla potatura dei seguenti alberi, evitando ogni operazione (taglio,recisione o estirpamento) che possa compromettere la capacità e potenzialità vegetativa della pianta.

1. specie: n. alberi
2. specie: n. alberi
3. specie: n. alberi
4. specie: n. alberi
5. specie: n. alberi

In fede

(luogo) / (data)

Il richiedente

(firma)

Allegati

- Foto albero/i

